

**Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità
(OPP 2)**

Modifica dell'11 settembre 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 24 rimando nella rubrica e cpv. 3
(art. 34a LPP)

³ I redditi della vedova e degli orfani sono conteggiati insieme.

Art. 25 rimando nella rubrica
(art. 34a LPP)

Art. 26 rimando nella rubrica
(art. 34a cpv. 1 LPP)

Art. 27 rimando nella rubrica
(art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ **RS 831.441.1**

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.